



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 33 del 23/04/2020

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 33/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23/04/2020 e vi rimarrà fino al 07/05/2020.

Li 23/04/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

ORDINANZA DEL SINDACO

del 23.04.2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente inerente le misure di sicurezza urbana per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19. Chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa

In data 23 aprile 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO

Giuseppe Nitti

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare, l'art.3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia sino al 3 maggio 2020;

VISTA la direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

RICHIAMATO l'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 il quale dispone che i Sindaci

possono adottare, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologiche, sempreché non contrastino le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del sopra richiamato D.L. 25/03/2020 nr. 19;

RICHIAMATA l'ordinanza 211 di reg. emanata dal Presidente della Regione Puglia;

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che il disposto dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) consente al Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

EVIDENZIATO che, per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente è necessario verificare le esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso da seguire, quindi la soluzione deve, invero, corrispondere alle finalità del momento, cioè deve evitare che un potenziale pericolo in danno alle persone possa verificarsi;

DATO ATTO quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;

RITENUTO necessario e urgente garantire il rispetto delle disposizioni nazionali finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse quelle inerenti:

1. la limitazione della circolazione delle persone, al di fuori dei casi ammessi;
2. il rispetto delle misure di quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
3. il rispetto del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimore per le persone sottoposte alla misura della quarantena;
4. il rispetto del divieto di iniziative e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;
5. il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento;

RITENUTO inoltre necessario e urgente, con riferimento all'intero territorio regionale - fermi restando gli effetti di eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL limitatamente all'ambito territoriale comunale di riferimento - adottare in vista delle prossime festività misure per contenere il possibile innalzamento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e, pertanto, di dover limitare lo spostamento dei soggetti anche di fuori del comune di residenza o di domicilio e di dover limitare ogni forma di assembramento all'interno degli esercizi delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione anche ricompresi nei centri commerciali;

RITENUTA prevalente l'esigenza di immediata tutela della salute dal grave pregiudizio su rappresentato, mediante la chiusura al pubblico delle attività

commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, consentendo solamente la vendita a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;

RITENUTO di dover, comunque, assicurare le attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;

TENUTO CONTO che con nota prot. nr. 7694/2020 del 23/04/2020, si è provveduto a trasmettere copia della presente Ordinanza a S.E. il Prefetto di Bari;

VISTO il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

ORDINA

Con riferimento all'intero territorio comunale è disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio 2020 (giornata mondiale dei Lavoratori), delle attività commerciali al dettaglio sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono consentite:

- le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;
- l'esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.11 della Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Resta ferma la responsabilità penalmente rilevante per la inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

La Polizia Locale di Casamassima, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati dell'osservanza e rispetto della presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- alla Polizia Locale di Casamassima anche perché ne dia anche notizia alle Associazioni di categoria e per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza connessi con la eventuale sanzione accessoria da comminare al trasgressore;
- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore di Bari;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- alla Stazione CC Casamassima;

- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- all'Urp e Ufficio Stampa del Comune di Casamassima;
- al dipartimento prevenzione ASL territorialmente competente;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso da proporsi:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e ss della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Casamassima.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 23/04/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 23 aprile 2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.